

PARTE SPECIALE – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti ai sensi dell'art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001

L'articolo 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" è stato introdotto nel D.Lgs. 231/01 dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, in attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio.

Il citato D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, recante disposizioni di "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio", è entrato in vigore il 14 dicembre 2021.

L'art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001, nella sua vigente formulazione, così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493 ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493 quater e per il delitto di cui all'articolo 640 ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

In particolare, sono richiamati i seguenti delitti del Codice Penale:

- art. 493 ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- art. 493 quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
- art. 512 c.p. Trasferimento fraudolento di valori
- art. 640 ter c.p. Frode informatica

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato.

Art. 493-ter Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

La norma è teleologicamente orientata alla:

- tutela del patrimonio;
- corretta circolazione del credito.

La norma reprime i comportamenti di coloro che chi si avvalgono di carte di credito o di pagamento delle quali non hanno titolarità, al fine di trarne profitto; essa postula che viene punito, dunque, il soggetto che non necessariamente abbia rubato carte di credito o di pagamento, intendendosi che soggiace alle pene previste anche colui che fortuitamente le rinviene e colui che, inoltre, abbia falsificato tali carte al fine di trarne profitto. E' inoltre repressa la cessione o l'acquisizione delle carte falsificate ed ogni altra condotta atta a far circolare le stesse nel mondo economico.

Nel codice penale, il termine "profitto" sta ad indicare qualsiasi vantaggio, anche non patrimoniale, traibile dal reato.

L'articolo in questione, inserito nel Codice Penale ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 1 n. 21/2018, è stato parzialmente rivisitato grazie al D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, il quale:

- ha modificato la rubrica del 493-ter;
- ha modificato il primo comma dell'art. 493 ter, che già disciplina l'indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e pagamento per estendere l'ambito di applicazione della criminalizzazione delle condotte illecite a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Art. 493-quater Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

L'articolo è stato introdotto grazie al D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184.

E' una ipotesi di reato comune, sussidiaria (stante la clausola di apertura "salvo che il fatto costituisca più grave reato), punito a titolo di dolo specifico, in quanto le condotte suddette assumono rilevanza penale quando siano poste in essere con il fine specifico:

- di far uso degli strumenti indicati (apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti);
- di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Art. 512 c.p. Trasferimento fraudolento di valori

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Si configura un'ipotesi di reato comune, di natura sussidiaria alla considerazione della di apertura "salvo che il fatto costituisca reato più grave", punito a titolo di dolo specifico, in quanto le condotte sopra descritte assumono rilevanza penale esclusivamente se realizzate con il fine specifico di:

- attribuire fittiziamente la titolarità o disponibilità di beni, denaro o altre utilità;
- eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuendo la titolarità di imprese quote societarie, azioni o cariche sociali, nel caso l'ente partecipi a gare d'appalto o di concessioni.

Art. 640- ter Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto, arrecando così un danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti deliberati superiore a quello ottenuto legittimamente.

Detto reato si differenzia dal reato di truffa, in quanto l'attività fraudolenta viene posta in essere sul sistema informatico e non coinvolge la persona e può concorrere con il reato di "accesso abusivo a un sistema informatico o telematico" previsto dall'art. 615-ter c.p.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo si sostanzia nella modificazione della consistenza materiale e/o nella modificazione dei dati o programmi di un sistema informatico o telematico;
- il reato si consuma nel momento in cui viene realizzato il profitto con altrui danno e può essere configurabile il tentativo;
- l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di modificare la consistenza materiale e/o i dati o programmi di un sistema informatico o telematico per ottenere un profitto con altrui danno.

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, ha parzialmente modificato l'aggravante ad effetto speciale di cui al secondo comma. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, prevedendo quale condizione dell'aggravamento di pena per il delitto di frode informatica (con conseguente procedibilità d'ufficio) la circostanza che la condotta incriminata produca un trasferimento di danaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Valutazioni finali sui Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

E' opportuno, per una piena comprensione dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e della ratio rispetto alla loro introduzione come reato-presupposto previsto dal Decreto 231/01, richiamare le parole del legislatore all'art.1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184:

"Agli effetti della legge penale si intende per:

- a) «strumento di pagamento diverso dai contanti» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali;
- b) «dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;
- c) «mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h -ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale;
- d) «valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente".